



# Nota Informativa

Numero 8 del 10/02/2005  
Business Unit: SOFTWARE LAVORO

## Limite minimo di retribuzione giornaliera e altri valori per l'anno 2005

La percentuale d'aumento delle pensioni per l'anno 2005, determinata in via definitiva, risulta essere **pari al 2%**.

La percentuale d'aumento del 2% deve essere utilizzata per determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera e altri valori utili al corretto calcolo della contribuzione per l'anno 2005.

<b>ANNO 2005</b>	
<b>Minimale giornaliero</b>	
420,43 x 9,50% = 39,94 euro	
<b>Dirigenti industria: minimale giornaliero</b>	
110,50 euro	
<b>Rapporti di lavoro part-time: minimo di retribuzione oraria</b>	
39,94 x 6 / 40 = 5,99 euro	
<b>Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato</b>	
67,14 euro	
<b>Quota di retribuzione soggetta all'aliquota + 1% IVS</b>	
38.641,00 euro (mensile = 3.220,00 euro)	
<b>Massimale annuo della base contributiva e pensionabile</b>	
84.049,00 euro	
<b>Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria</b>	
1.747,82 euro	
<b>Contributo apprendisti</b>	
Con INAIL	2,94 euro
Senza INAIL	2,85 euro

### **Cooperative rientranti nella disciplina ex DPR 602/70**

Com'è noto, ai fini del **versamento della contribuzione IVS**, l'imponibile minimo giornaliero è aumentato annualmente fino ad annullare nell'anno 2006 la differenza retributiva esistente tra il "*limite minimo*" (che, per il 2005 è pari a **28,03 euro**) ed il corrispondente minimo contrattuale previsto da CCNL. **Sulla differenza, per l'anno 2005, si applica la percentuale d'aumento del 75%**; il valore così ottenuto deve essere sommato al "*limite minimo*" (28,03 euro).

E' inoltre prevista la clausola di salvaguardia per le classi di contribuzioni già determinate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/1970. Pertanto occorre verificare se risultano emanati DM salari e se le retribuzioni stabilite, eventualmente rivalutate, siano superiori o meno a quelle derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui sopra. Se superiori, per il versamento del contributo IVS occorre utilizzare l'imponibile derivante dallo sviluppo delle classi, viceversa quello derivante dall'adeguamento annuale appena descritto.

Ai fini del **versamento dei contributi non pensionistici** occorre applicare una gradualità analoga. Qui, anziché la retribuzione di riferimento del CCNL, deve essere preso in considerazione il minimale di retribuzione previsto per la generalità dei lavoratori (che è pari a 39,94 euro). Per ottenere l'imponibile giornaliero occorre:

- calcolare la differenza fra l'imponibile giornaliero del salario convenzionale (pari a 28,03 euro) e il "minimale generale" (39,94 euro);
- **calcolare il 75%** della differenza di cui sopra (8,93 euro);
- sommare il valore di 8,93 euro all'imponibile giornaliero del salario convenzionale (28,03 euro). Quindi:  $8,93 + 28,03 = 36,96$  euro.

Si ricorda, inoltre, che per l'anno 2005 i periodi d'occupazione media mensile sono fissati in **26 giornate** per il **Centro-Nord** e di **24 giornate** per il **Mezzogiorno**.